



COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: info@comune.santangeloinpontano.mc.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 20

ORDINANZA SINDACO

N. 20 DEL 09-06-2021

Oggetto: Disciplina sosta e transito temporaneo nello spiazzale antistante il centro di comunità

IL SINDACO

- Accertato che in data 11/06/2021 presso il centro di comunità si svolgerà una manifestazione religiosa;
- Verificate le restrizioni poste in essere dai protocolli intervenuti tra Stato e Chiesa seguenti alla pandemia che ha colpito l'intero Stato Italiano e soprattutto in considerazione del principio di distanziamento sociale;
- Accertato che per tanto il Centro di comunità non riuscirebbe ad accogliere tutti i fedeli che solitamente intervengono alla funzione religiosa domenicale
- Viste le precedenti ordinanze;
- Stante la temporaneità del provvedimento;
- Visti l' Art. 5-comma 3 e l'Art 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/'92, e le successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. n° 495 del 16/12/'92, (regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S.) e le successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (testo Unico degli Enti Locali);
- per tutto quanto sopra esposto

ORDINA

- di imporre il divieto di sosta e transito sull'area posta dinanzi al Centro di Comunità nel giorno 11/06/2021 nei giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 13,00

La presente ordinanza avrà validità all'atto dell'apposizione della sopra menzionata segnaletica stradale.

Al personale di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza pubblica è dato incarico della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e, per estrema necessità comprovata dagli stessi, messe in atto le dovute precauzioni, sono fin d'ora autorizzati a concedere deroghe

Deroghe alle limitazioni di cui sopra sono concesse ai mezzi di soccorso, della forza pubblica e per altre inderogabili necessità

Ai sensi dell'Art.3 comma 4 e Art.5 comma 3 della Legge n° 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'Art.37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. può essere fatto ricorso, per chi ne abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, entro il termine di 60giorni al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le norme di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali.

È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti a norma di legge secondo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento di attuazione.

Il Sindaco
Avv Vanda BROGLIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2021 al 24-06-2021
Lì 09-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA